

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 59

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore VALENTINI)

approvata nella seduta del 26 marzo 2014

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 89/608/CEE,
90/425/CEE E 91/496/CEE RELATIVAMENTE AI RIFERIMENTI
ALLA NORMATIVA ZOOTECNICA (COM (2014) 4 DEFINITIVO)**

E SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLE CONDIZIONI ZOOTECNICHE
E GENEALOGICHE APPLICABILI AGLI SCAMBI COM-
MERCIALI E ALLE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE DI ANI-
MALI RIPRODUTTORI E DEL LORO MATERIALE GERMINALE
(COM (2014) 5 DEFINITIVO)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 28 marzo 2014
—————

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	6

La Commissione,

esaminate congiuntamente, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CEE relativamente ai riferimenti alla normativa zootecnica e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale;

considerate le osservazioni espresse dalla 14^a Commissione permanente del Senato (Politiche dell'Unione europea);

valutato che, per quanto riguarda la proposta di direttiva – che si limita, nelle more dell'approvazione del regolamento sui controlli ufficiali, a eliminare qualunque riferimento alla zootecnia dalle tre direttive in via di abrogazione – i principi di sussidiarietà e proporzionalità non appaiono circostanziati nella relazione illustrativa della Commissione europea;

valutato che, in riferimento alla proposta di regolamento, non è contenuta una valutazione sul rispetto del principio di sussidiarietà all'interno della relazione, in contrasto con l'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui «ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»;

evidenziato che la proposta di regolamento contiene numerose deleghe di potere alla Commissione europea e che i conseguenti atti, non essendo atti legislativi, sfuggono al controllo di sussidiarietà dei Parlamenti nazionali;

considerato che un'applicazione corretta dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, secondo i consolidati principi del diritto dell'Unione, comporta che, a parità di altre condizioni, le direttive dovrebbero essere preferite ai regolamenti, e che, nel rispetto del diritto dell'Unione, si dovrebbe aver cura di salvaguardare disposizioni nazionali consolidate nonché l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi giuridici degli Stati membri;

valutata la relazione del Governo, trasmessa il 12 marzo 2014 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, che formula una valutazione fortemente critica, evidenziando come la proposta di regolamento impatterebbe in modo particolarmente severo sull'organizzazione del miglioramento zootecnico italiano andandone a minare i principi ispiratori e le modalità di funzionamento, anche in riferimento alla violazione

di alcuni principi base della legislazione vigente come in particolare la concezione del miglioramento genetico inteso come «investimento pubblico» nella popolazione animale in un quadro di politica nazionale per la qualità e la salvaguardia della biodiversità;

valutate le osservazioni pervenute dalle associazioni di categoria, fortemente critiche;

considerato che le finalità di selezione differenziata degli animali riproduttori e di rispetto delle specificità di ogni sistema produttivo possono essere perseguite solo tenendo conto delle disparità strutturali e naturali tra le diverse regioni agricole europee;

considerato altresì che la libertà di utilizzo degli animali tra Paesi membri e il valore transfrontaliero attribuito ai libri genealogici non tengono adeguatamente conto delle finalità sociali e di pubblico investimento del miglioramento genetico animale, inteso anche come salvaguardia della biodiversità e investimento pubblico sul piano della salute della popolazione animale,

esprime parere motivato contrario, ai sensi del protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per non conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in ragione dell'assenza di una motivazione dettagliata sul rispetto del principio di sussidiarietà, dell'eccessivo uso della delega di potere, dell'utilizzo dello strumento del regolamento al posto della direttiva e per l'impatto sui principi ispiratori della legislazione zootecnica italiana.

Tutto ciò premesso, ove potessero essere risolte le questioni sopraindicate che portano ad esprimersi negativamente sull'iniziativa legislativa della Commissione europea, in ogni caso, con riferimento ai profili di merito della proposta di regolamento, la Commissione formula, in subordine, le seguenti osservazioni:

risulta necessario definire con maggiore precisione i concetti di razza e di incrocio, in particolare per quanto riguarda i suini, oltre alla nozione di linea in purezza per evitare equivoci con le denominazioni delle razze;

occorre chiarire le finalità della selezione, delimitando gli ambiti dell'individuazione e dell'uso dei soli migliori riproduttori e relativo materiale genetico rispetto al diritto degli allevatori ad ammettere alla riproduzione tutti i propri riproduttori;

occorre evitare l'affiancamento alle organizzazioni di allevatori nazionali di altre organizzazioni di allevatori provenienti da Paesi esteri con finalità di selezione proprie e incompatibili tra di loro, poiché ciò potrebbe provocare una frammentazione delle attività di selezione degli animali e dei relativi schemi di miglioramento genetico a detrimento del progresso genetico raggiunto e raggiungibile e della conservazione della biodiversità delle popolazioni;

occorre inoltre consentire a ogni Stato membro di finanziare le attività di miglioramento genetico per orientare lo sviluppo della propria zootecnia in coerenza con politiche qualitative;

si evidenzia la necessità di introdurre specifiche disposizioni sulle prove di *performance* e sulle valutazioni genetiche dei cavalli sportivi ovvero, in mancanza, di consentire l'adozione di norme nazionali dei singoli Stati membri;

occorre razionalizzare gli adempimenti gravanti sugli allevatori, garantendo la certezza del diritto ma anche la riduzione degli oneri burocratici e dei relativi costi indiretti;

occorre infine richiamare l'attenzione sulla necessità di garantire, in tutte le sedi e gli ambiti, il benessere degli animali.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: DONNO)

19 marzo 2014

La Commissione, esaminati gli atti,

rilevato che la base giuridica è individuata negli articoli 42 e 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nella parte in cui prevedono l'adozione delle «disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca», nonché la misura entro la quale si possono applicare le disposizioni del capo del TFUE relativo alle regole sulla concorrenza;

valutato che, per quanto riguarda la proposta di direttiva, che si limita, nelle more dell'approvazione del regolamento sui controlli ufficiali, a eliminare qualunque riferimento alla zootecnia dalle tre direttive in via di abrogazione, i principi di sussidiarietà e proporzionalità non appaiono circostanziati nella relazione illustrativa della Commissione europea;

valutato che, in riferimento alla proposta di regolamento, non è contenuta una valutazione sul rispetto del principio di sussidiarietà all'interno della relazione, in contrasto con l'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato al TFUE, secondo cui «ogni progetto di atto legislativo dovrebbe essere accompagnato da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»;

evidenziato che la proposta di regolamento contiene numerose deleghe di potere alla Commissione europea e che i conseguenti atti, non essendo atti legislativi, sfuggono al controllo di sussidiarietà dei parlamenti nazionali;

considerato che un'applicazione corretta dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, secondo i consolidati principi del diritto dell'Unione, comporta che, a parità di altre condizioni, le direttive dovrebbero essere preferite ai regolamenti, e che, nel rispetto del diritto dell'Unione, si dovrebbe aver cura di salvaguardare disposizioni nazionali consolidate nonché l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi giuridici degli Stati membri;

considerato che, da quanto risulta dal sito *internet* di IPEX (www.ipex.eu), le due proposte sono all'esame dei parlamenti finlandese,

svedese, spagnolo, irlandese, delle due Camere polacche, del Consiglio nazionale slovacco e del *Bundesrat* tedesco e che nessuna di queste Camere ha sinora espresso riserve o preoccupazioni in merito al rispetto del principio di sussidiarietà;

valutata la relazione del Governo, trasmessa il 12 marzo 2014 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, che formula una valutazione fortemente critica, evidenziando come la proposta di regolamento impatterebbe in modo particolarmente severo sull'organizzazione del miglioramento zootecnico italiano andandone a minare i principi ispiratori e le modalità di funzionamento, anche in riferimento alla violazione di alcuni principi base della legislazione vigente come in particolare la concezione del miglioramento genetico inteso come «investimento pubblico» nella popolazione animale in un quadro di politica nazionale per la qualità e la salvaguardia della biodiversità;

valutate infine le osservazioni pervenute dalle principali associazioni di categoria,

formula, per quanto di competenza, osservazioni contrarie sulla proposta di direttiva e sulla proposta di regolamento, con il seguente rilievo:

in riferimento alle suddette proposte si invita la Commissione di merito ad adottare un parere motivato contrario, ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al TFUE sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, in ragione dell'assenza di una motivazione dettagliata sul rispetto del principio di sussidiarietà, dell'eccessivo uso della delega di potere, dell'utilizzo dello strumento del regolamento al posto della direttiva e per l'impatto sui principi ispiratori della legislazione zootecnica italiana. Si invita nel contempo a rappresentare le forti criticità sul merito delle proposte evidenziate nella relazione del Governo.

